

DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE

# La Regione Liguria ristabilisce le 3 UO distinte dei servizi veterinari

Aldo Grasselli

*Si è finalmente aperta una rivalutazione complessiva dell'impostazione strutturale e organizzativa*

Con la delibera 865 del 29 dicembre 2014, l'ASL 3 "Genovese" della Regione Liguria aveva bandito un avviso per incaricare un responsabile della struttura complessa denominata "Sicurezza alimentare".

Tale deliberazione, nelle motivazioni, aveva anche prefigurato l'unificazione del Sian con il servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale. Evidentemente non si era chiusa una controversia sull'organizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione Liguri e questo nuovo atto ha nuovamente costretto il SIVeMP a prendere una decisa posizione contro un progetto lesivo, irrazionale e incoerente con le norme generali in materia.

La Regione, opportunamente sollecitata ha valutato giuste le nostre richieste e ha ristabilito un quadro di legittimità richiamando quanto il Parlamento ha ribadito in merito all'articolazione essenziale dei Dipartimenti di Prevenzione, elencandone distintamente - lettera per lettera - ogni struttura e distinguendo per ciascuna l'esclusivo e non "interpretabile" profilo disciplinare.

La normativa statale sopravvenuta, con la Legge di Stabilità 2015 del 23 dicembre 2014 n. 190 - che è di rango superiore a qualsiasi altra norma salva la Costituzione - non ha fatto che ribadire nell'art. 1 comma 582 l'autonomia delle diverse discipline che animano professionalmente i Dipartimenti di Prevenzione e la loro distinta articolazione strutturale.

La logica che sostiene la nuova norma - di cui siamo stati forti sostenitori sia come FVM sia come Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva insieme alla SItI - ribadisce quali sono le strutture (semplici o complesse a seconda delle dimensioni dei processi prestazionali e degli *output*) in cui operano medici o veterinari (e biologi e chimici per i Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione).

A queste strutture si accede per specifici concorsi banditi per specifiche e non fungibili discipline, e di conseguenza se ne può affidare la responsabilità gestionale solo rispettando l'autonomia di ciascuna specifica disciplina. È il Dipartimento, infatti, l'unica sede dell'integrazione professionale delle strutture che lo compongono.

Pertanto il Bando della ASL 3 Genovese per la direzione della struttura complessa "Sicurezza alimentare", è stato dal SIVeMP denunciato per essere apertamente illegittimo, e non solo perché riservava l'incarico esclusivamente ai medici specialisti in "Igiene degli alimenti e della nutrizione" quando tale incarico può essere ricoperto anche dai biologi e chimici con analogha specializzazione (vedasi il DPR 484/97) i quali non possono essere estromessi aprioristicamente, ma soprattutto perché annichiliva la professionalità e l'autonomia dei veterinari che devono avere strutture indipendenti per assicurare l'igiene degli alimenti di origine animale.

La Regione Liguria con la disposizione dell'Assessorato qui riprodotta ha indotto la ASL3 Genovese a ritirare la delibera in cui bandiva il concorso per la direzione della struttura complessa "sicurezza alimentare" ed eventualmente a riformularla per incaricare un direttore di struttura complessa di "Igiene degli alimenti e della nutrizione". Proprio le Regioni hanno difeso la letterale originaria stesura del comma

582, che era stata adottata nel Patto della salute sottoscritto con il Governo, dai diversi emendamenti che in Commissione Sanità e Affari Sociali sono stati presentati ripetutamente. Stesura che oggi è riportata integralmente dalla Legge di stabilità e che le Regioni devono - ora - rispettare letteralmente, salvo non abbiano previsto organizzazioni dipartimentali più evolute come nelle Regioni Lombardia e Sicilia.

La Regione Liguria, in data 3 marzo 2015, con un provvedimento legislativo ha ristabilito che le strutture operative veterinarie dei dipartimenti di prevenzione siano nuovamente tre: Sanità animale; Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.



Oggetto: Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL del Servizio Sanitario Regionale. Nuove disposizioni ex art. 1, comma 582, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Legge di stabilità 2015").

La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("legge di stabilità 2015"), pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 - Suppl. Ordinario n. 99 - e vigente dal 01.01.2015, ha previsto alcune disposizioni di portata innovativa riguardanti i Dipartimenti di Prevenzione, che assumono particolare rilievo in questa sede e che si ritiene, pertanto, opportuno condividere con le Aziende in indirizzo.

Genova, 19 gennaio 2015  
Prot. n. PG/2015/8199

Ai Signori Direttori Generali  
ASL 1 Imperiese  
ASL 2 Savonese  
ASL 3 Genovese  
ASL 4 Chiavarese  
ASL 5 Spezzino  
LORO SEDI

La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("legge di stabilità 2015"), pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 - Suppl. Ordinario n. 99 - e vigente dal 01.01.2015, ha previsto alcune disposizioni di portata innovativa riguardanti i Dipartimenti di Prevenzione, che assumono particolare rilievo in questa sede e che si ritiene, pertanto, opportuno condividere con le Aziende in indirizzo.

In particolare, l'art. 1 comma 582, della citata Legge n. 190/2014, ha previsto testualmente quanto segue:

"Dopo il comma 4 dell'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. L'articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture organizzative di cui al comma 2 rappresenta il livello di organizzazione che le regioni assicurano per garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonché l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea.

4-*ter*. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 2 siano dotate di personale adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalità di cui al comma 4-*bis*, nonché l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

4-*quater*. Le strutture organizzative di cui al comma 2 sono possibilmente individuate quali strutture complesse».

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in materia di personale si provvede nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia da tali piani nonché dei vigenti parametri standard per la definizione delle strutture complesse e semplici".

Il comma 2 dell'art. 7 *quater* (rubricato "Organizzazione del dipartimento di prevenzione") del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502', già disponeva espressamente che:

"Le regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate a:

- a) igiene e sanità pubblica;
- b) igiene degli alimenti e della nutrizione;
- c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- d) sanità animale;
- e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
- f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche".

A ben vedere la "Legge di stabilità 2015" ha, quindi, configurato una corrispondenza biunivoca tra strutture e profilo disciplinare, tra l'altro con specifico riguardo alla struttura "Igiene degli alimenti e della nutrizione, sanità animale, igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati" (di cui alla summenzionata lettera e) ed "igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche" (di cui alla summenzionata lettera f).

Orbene, alla luce dello *ius superveniens* generato dalla "Legge di stabilità 2015", secondo quanto sin qui esposto, l'Ente Regione intende procedere quanto prima:

- a) ad una rivisitazione delle proprie direttive emanate a suo tempo (D.G.R. n. 809 del 08. 07.2011 e D.G.R. n.1440 del 25.11.2011) con le quali, tra le altre cose, si optava per l'unificazione delle funzioni di riferimento in un'unica struttura di "Igiene degli alimenti e della nutrizione e igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati",
- b) alla concomitante modifica del vigente art. 43 della L.R. n. 41/2006 (ipotizzando in quella sede apposita clausola di salvaguardia rispetto agli incarichi medio tempore conferiti, stabilendo in proposito che le nuove disposizioni si applichino, per tali fattispecie, alla scadenza dei contratti Individuali).

Il quadro normativo sin qui delineato, infatti, non lascia spazio a interpretazione rispetto alle necessità di dover prevedere che:

- a) le due strutture sopra citate siano separate; .
- b) la titolarità dell'incarico sia conferita esclusivamente a coloro che risultino dotati, per ciascuna struttura, dello specifico e corrispondente profilo disciplinare.

Orbene, in ragione di quanto sin qui esposto, e tenuto conto, altresì, che in relazione a specifiche delibere di alcune Aziende risultano pendenti ricorsi innanzi al competente organo giurisdizionale amministrativo (la discussione dei quali potrebbe profilarsi nel breve periodo), si invitano tutte le Aziende in indirizzo, nelle more della rivisitazione delle disposizioni normative da parte dell'ente Regione, come sopra prospettate, ad adottare gli opportuni provvedimenti, in regime di autotutela, in ordine ad eventuali procedure concorsuali già bandite che presentino difformità rispetto al nuovo quadro normativo, in attesa dell'emanazione delle necessarie determinazioni regionali sulla materie di cui si verte.

È appena il caso di evidenziare che l'esigenza di agire in autotutela si ravvisa specialmente qualora l'Azienda abbia già emanato eventuali bandi per il conferimento di incarichi di strutture, posto che la nuova disciplina nazionale, così come risultante dalla prefata "legge di stabilità" non solo - come detto - è: vigente dal 01.01.2015, ma riconferma equiparazioni con analoghe specializzazioni previste da altre norme (ad esempio, dal D.P.R. n. 484/97), la cui violazione potrebbe viziare gli atti ed i provvedimenti già posti in essere.

Infine, si rappresenta che, per quanto concerne la previsione del novellato comma 4-*quater* dell'art. 7-*quater* del D.Lgs. n. 502/1992, inserito dal comma 582 dell'art. 1 della L 190/2014, in premessa richiamato, questa Amministrazione provvederà ad emanare quanto prima opportune direttive circa le modalità di graduazione e qualificazione delle posizioni dirigenziali afferenti alle strutture organizzative ivi contemplate.

Confidando nella piena condivisione ed osservanza dei contenuti della presente, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Dipartimento Salute e Servizi Sociali

Il Direttore Generale  
Agenzia Sanitaria Regionale